



Provincia di Modena

# PRIR

**Piano provinciale delle zone interessate da  
stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante  
D.Lgs. 334/99**

## DOCUMENTO PRELIMINARE

LUGLIO 2003



AREA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

## **AREA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

### **SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA**

Coordinamento generale: Dott. Geol. Eriuccio Nora

Gruppo di lavoro: *Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*  
Arch. Lucia Morretti  
Dott. Geol. Antonio Gatti  
Dott.ssa Urb. Emanuela Bison  
Dott.ssa Urb. M. Giulia Messori

*Area ambiente e sviluppo sostenibile*  
Dott.ssa Geol. Rita Nicolini  
Dott. ssa Daniela Ori  
Dott. Ing. Francesca Lugli

*ARPA Sezione Provinciale di Modena*  
Dott.ssa Elena Ori

*SINDAR (Collaborazione)*  
Dott. Ing. Edoardo Galatola  
Dott.ssa Geol. Federica Bersani

# INDICE

<b>AREA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....</b>	<b>2</b>
<b>1 DEFINIZIONE OBIETTIVI - PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
1.1 LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE; INQUADRAMENTO DEI RISCHI INDUSTRIALI IN AMBITO PTCP.....	5
1.2 INDIVIDUAZIONE AREE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE .....	5
<b>2 DEFINIZIONE OBIETTIVI - OBIETTIVI DEL PIANO STRALCIO PRIR DELLA PROVINCIA DI MODENA (VARIANTE AL PTCP) .....</b>	<b>7</b>
2.1 OBIETTIVO 1 – ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.....	7
2.2 OBIETTIVO 2 - DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI COMPETENZA.....	7
2.3 OBIETTIVO 3 - ESTENSIONE DEI CRITERI DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE .....	9
2.3.1 <i>Art. 11 – Sistema delle aree agricole .....</i>	<i>9</i>
2.3.2 <i>Art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale.....</i>	<i>9</i>
2.3.3 <i>Art. 21 A – Zone ed elementi di interesse storico – archeologico (lettere a – b1) .</i>	<i>9</i>
2.3.4 <i>Art. 21 A - Zone ed elementi di interesse storico – archeologico (c. 2 lettera b2)</i> <i>10</i>	
2.3.5 <i>Art. 23 – Zone di tutela di interesse storico-testimoniale.....</i>	<i>10</i>
2.3.6 <i>L.445/1908 abitati da consolidare .....</i>	<i>10</i>
2.4 OBIETTIVO 4 – DEFINIZIONE DI UN CRITERIO PER LA COMPATIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE .....	10
2.5 OBIETTIVO 5 – DEFINIZIONE DI UNA CLASSE DI PERICOLOSITÀ AMBIENTALE .....	11
2.6 OBIETTIVO 6 – INDIVIDUAZIONE DI UN CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI DI INTERESSE .....	11
2.7 OBIETTIVO 7 - ESTENSIONE DEI CRITERI DI COMPATIBILITÀ CON GLI ELEMENTI AMBIENTALI.....	12
2.7.1 <i>Art. 9 – Sistema dei crinali e collinare.....</i>	<i>13</i>
2.7.2 <i>Art. 10 – Sistema forestale e boschivo.....</i>	<i>13</i>
2.7.3 <i>Art. 17 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua</i>	<i>14</i>
2.7.4 <i>Art. 18 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua.....</i>	<i>14</i>
2.7.5 <i>Artt. 20A 20B 20C – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (dossi di pianura, calanchi, crinali) .....</i>	<i>14</i>
2.7.6 <i>Art. 25 – Zone di tutela naturalistica .....</i>	<i>15</i>
2.7.7 <i>Art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità .</i>	<i>15</i>
2.7.8 <i>Art. 27 – Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità.....</i>	<i>15</i>
2.7.9 <i>Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei .....</i>	<i>15</i>
2.7.10 <i>Art. 42 – Aree di possibile alimentazione delle sorgenti.....</i>	<i>16</i>
2.7.11 <i>Carta della vulnerabilità all’inquinamento dell’ acquifero principale (Tav. n. 7)</i> <i>16</i>	
2.7.12 <i>L.R. 2 aprile 1988, n.11, coordinata con le modifiche apportate dalle L.R. 12 novembre 1992, n.40 e L.R. 21 aprile 1999, n.3 .....</i>	<i>16</i>
2.7.13 <i>L. 18 maggio 1989, n.183, Difesa del suolo ( e successive modificazioni ed integrazioni) .....</i>	<i>16</i>
2.7.14 <i>L. 3 agosto 1998, n. 267.....</i>	<i>17</i>
2.7.15 <i>D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 (e successive modifiche) .....</i>	<i>17</i>
2.7.16 <i>L.R. 32/88 Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.....</i>	<i>17</i>
2.7.17 <i>Ordinanza DPC marzo 2003 – Zonizzazione sismica .....</i>	<i>17</i>
2.8 OBIETTIVO 8 – DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI .....	17
2.9 OBIETTIVO 9 – PROPOSTA DI DEFINIZIONE DI UN’ AREA DI RISPETTO .....	18
<b>3 NORME SPECIFICHE REGIONALI .....</b>	<b>19</b>

<b>4</b>	<b>APPROFONDIMENTI CRITICITÀ ESISTENTI .....</b>	<b>20</b>
4.1	BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBURANTI S.R.L. ....	20
4.1.1	<i>Compatibilità territoriale.....</i>	20
4.1.2	<i>Compatibilità infrastrutture .....</i>	20
4.1.3	<i>Compatibilità ambientale.....</i>	20
4.2	SCAM SRL .....	21
4.2.1	<i>Compatibilità territoriale.....</i>	21
4.2.2	<i>Compatibilità infrastrutture .....</i>	21
4.2.3	<i>Compatibilità ambientale.....</i>	21
4.3	ALTRI STABILIMENTI .....	22
4.3.1	<i>Compatibilità territoriale.....</i>	22
4.3.2	<i>Compatibilità infrastrutture .....</i>	22
4.3.3	<i>Compatibilità ambientale.....</i>	22

## **1 DEFINIZIONE OBIETTIVI - PREMESSA**

### **1.1 La Pianificazione Territoriale; inquadramento dei rischi industriali in ambito PTCP**

A seguito della pubblicazione del D.M. 9 maggio 2001 sul controllo dell'urbanizzazione in presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e congruentemente al dettato comunitario ed ai contenuti dell'art. 14 D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, Regioni, Province e Comuni devono adottare "politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti" compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

Il decreto, nei termini previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi, ovvero, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

La novità del decreto ministeriale consiste, quindi, nel regolamentare un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

In particolare la Regione è interessata dal Decreto in quanto competente nella materia urbanistica ai sensi dell'art.117 della Costituzione e dei successivi decreti del Presidente della repubblica, che assicurano il coordinamento delle norme in materia.

La Provincia, invece, opera nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e della L.R. 20/00 e s.m. e i., per cui le spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio.

I Comuni, infine, sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 devono redigere un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione da inserire tra gli strumenti urbanistici, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al Decreto e collegato al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Attraverso l'Elaborato Tecnico, il Comune si esprime fornendo un parere di compatibilità motivata per qualsiasi modifica del territorio comportante l'autorizzazione di insediamenti di stabilimenti nuovi, modifiche di stabilimenti esistenti e nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

### **1.2 Individuazione aree da sottoporre a specifica regolamentazione**

Sulla base dei criteri esposti nel D.M. 09/05/2001, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio, è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.

Il Piano Territoriale di Coordinamento intende riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione.

Nel caso di pianificazione di area vasta occorre, pertanto, individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in particolare nelle

situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali e comportano un allargamento dei fattori di rischio sui comuni limitrofi.

Partendo dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale, da parte del Piano Territoriale di Coordinamento, si intende arrivare ad una individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale.

Si possono infine ipotizzare processi e strumenti di copianificazione e concertazione che contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto del territorio e attivano le procedure di riconformazione della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.

Partendo da queste premesse la Provincia di Modena intende far fronte al suo ruolo sull'argomento perseguendo gli obiettivi di seguito riportati.

## **2 DEFINIZIONE OBIETTIVI - OBIETTIVI DEL PIANO STRALCIO PRIR DELLA PROVINCIA DI MODENA (VARIANTE AL PTCP)**

### **2.1 Obiettivo 1 – Estensione del campo di applicazione della normativa**

Il campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 riguarda strettamente il territorio interessato da possibili scenari incidentali generati da stabilimenti che rientrano negli obblighi di cui agli artt. 6 ed 8 del D.Lgs. 334/99.

I compiti di pianificazione della Provincia non sono però limitati al rispetto degli obblighi di legge, bensì devono prevedere la conoscenza ed il governo del territorio.

Ove si intendano, infatti, per incidenti rilevanti i possibili eventi con effetti dannosi, al di fuori del perimetro di un'attività produttiva, che possano interessare la popolazione, il territorio e l'ambiente, risulta evidente che la definizione può applicarsi anche ad attività che, per tipologia produttiva e quantità delle sostanze presenti, non vengano a rientrare tra quelle per cui è previsto obbligo dal D.M. 9 maggio 2001.

È intendimento pertanto dell'Amministrazione Provinciale di Modena estendere la valutazione di compatibilità a tutti gli effettivi rischi esistenti sul territorio, ovvero a tutti gli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 (quindi anche agli stabilimenti di cui all'art. 5 comma 3) e, successivamente, anche ad altri stabilimenti che presentino rischi verso il territorio e l'ambiente, quali gli stabilimenti di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99 o altre attività produttive che storicamente rappresentano una fonte di pericolo per l'uomo e per l'ambiente quali zuccherifici, silos, industrie del legno, fabbriche di fuochi d'artificio, distributori di carburante, etc.

Per poter preparare adeguatamente l'attività di pianificazione e coinvolgere direttamente le aziende interessate, si è preferito focalizzare prioritariamente l'attenzione sulle aziende già interessate, a vario titolo, dalla normativa sul rischio di incidenti rilevanti, salvo individuare in una seconda fase le altre tipologie di rischi.

Di conseguenza l'indagine è estesa a:

- stabilimenti di cui all' art. 8 D.Lgs. 334/99
- stabilimenti di cui all' art. 6 D.Lgs. 334/99
- stabilimenti di cui all' art. 5 comma 3 D.Lgs. 334/99
- stabilimenti con possibilità di generazione dell'effetto domino
- aree ad elevata concentrazione industriale

### **2.2 Obiettivo 2 - Definizione degli ambiti di competenza**

La valutazione della compatibilità territoriale e ambientale viene effettuata a livello comunale nell'ambito dell'Elaborato Tecnico ERIR di cui al DM 9 maggio 2001.

A tal fine la Provincia, tramite lo strumento del PTCP (variante), individua i criteri per effettuare questa valutazione di compatibilità.

I criteri sono conformi a quanto indicato nel D.M. 9 maggio 2001, ai vincoli già contenuti nel PTCP e comunque si uniformano, in tutti gli elementi specifici ed innovativi, ai principi di cautela per la salvaguardia degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti ed alla tutela delle attività esistenti.

Per definire tali criteri la Provincia individua gli “Elementi territoriali e ambientali vulnerabili” su scala provinciale, ovvero gli elementi del territorio che - per la presenza di popolazione e infrastrutture oppure in termini di tutela dell'ambiente - sono individuati come specificamente vulnerabili in condizioni di rischio di incidente rilevante.

Il Comune concorre nell'individuazione di tali elementi ed estende l'individuazione, in fase di stesura dell'Elaborato RIR, agli elementi vulnerabili definibili su scala comunale (quali ad es. il reticolo idrografico minore).

L'individuazione degli elementi vulnerabili avviene all'interno delle “Aree di danno”, ovvero di aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sia sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni, sia sull'individuazione di specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti esistenti.

L'individuazione delle aree di danno viene effettuata dalla Provincia con il concorso delle informazioni fornite dal fabbricante e dagli Enti di Controllo preposti (autorità di cui agli art. 21 e 20 D.Lgs. 334/99).

La Provincia definisce quindi le “Aree da sottoporre a specifica regolamentazione”, ovvero le aree individuate e regolamentate dai piani territoriali e urbanistici, con il fine di governare l'urbanizzazione e in particolare di garantire il rispetto di distanze minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno.

Il Comune può estendere, in base ad elementi che nascono dalla conoscenza della specifica realtà del territorio, la definizione di tali aree.

Sulla base dei principi definiti il Comune verifica la “Compatibilità territoriale e ambientale”, ovvero, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili affinché siano garantite condizioni minime di sicurezza.

Ove se ne configuri la necessità, nei casi previsti dal decreto, il Comune promuove, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Acquisiti gli elementi di cui sopra e definite le situazioni di compatibilità il Comune redige un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione ed è predisposto secondo quanto stabilito nell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.

Il Comune adotta quindi l'Elaborato in sede di variante urbanistica ed a tal fine stabilisce le regole per:

- modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
- insediamento di nuovi stabilimenti

che trasmette alla Provincia in modo da permettere l'aggiornamento della variante del PTCP relativa al Rischio industriale.

Per quanto riguarda l'insediamento di nuovi stabilimenti, ove il Comune non abbia predisposto l'Elaborato Tecnico ed adottato la variante urbanistica le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell'autorità competente (Comitato Tecnico Regionale) di cui all'articolo 21



del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, mentre la Provincia provvederà ad aggiornare la variante al PTCP relativa al Rischio industriale.

## **2.3 Obiettivo 3 - Estensione dei criteri di compatibilità territoriale**

La valutazione della compatibilità territoriale viene effettuata a livello comunale nell'ambito dell'Elaborato Tecnico ERIR di cui al DM 9 maggio 2001, mentre la Provincia definisce i criteri informativi, di seguito riportati.

Fermo restando l'applicazione dei criteri di compatibilità territoriale di cui al par. 6. 3.1. dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 (categorie territoriali compatibili con gli scenari incidentali in funzione della categoria degli effetti e della classe di probabilità) sono stati introdotti ulteriori criteri di compatibilità territoriale, in conformità a quanto già evidenziato nell'ambito del PTCP.

Occorre infatti tenere conto della presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico .

In particolare, facendo riferimento all'articolato del PTCP, è possibile segnalare quanto segue:

### **2.3.1 Art. 11 – Sistema delle aree agricole**

Negli ambiti provinciali a destinazione agricola valgono gli indirizzi del PTCP, secondo cui, l'utilizzazione dei suoli per scopi diversi da quello colturale debbono essere subordinati alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative, ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo.

La fattibilità è condizionata alla verifica di insussistenza di alternative.

### **2.3.2 Art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale**

L'ammissibilità è condizionata alla previsione in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica di compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato.

La fattibilità è condizionata alla verifica di insussistenza di alternative.

### **2.3.3 Art. 21 A – Zone ed elementi di interesse storico – archeologico (lettere a – b1)**

L'articolo distingue in:

a- complessi archeologici

b1- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

Entrambe queste zone sono assoggettate a vincolo archeologico di tutela, che vieta qualsiasi intervento di nuova edificazione

Di conseguenza è da prevedere divieto assoluto per le nuove installazioni

Il divieto va esteso anche all'intera estensione delle aree di danno per Incendio di pozza, Bleve, Fireball, Flash fire, UVCE, ma non per "rilascio tossico" (vedi Tabella 2 Allegato D.M. 9 maggio 2001).

#### 2.3.4 Art. 21 A - Zone ed elementi di interesse storico – archeologico (c. 2 lettera b2)

L'articolo norma, al punto b2, le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti. Per tutti i tipi di interventi, su queste zone, si rimanda all'esecuzione di ricerche preliminari e di Controllo archeologico preventivo. Pertanto queste aree vengono classificate come ad ammissibilità condizionata, sulla base degli esiti delle ricerche archeologiche effettuate.

Vale il divieto assoluto per le nuove installazioni

Il divieto va allargato anche all'intera estensione delle aree di danno per Incendio di pozza, Bleve, Fireball, Flash fire, UVCE, ma non per "rilascio tossico" (vedi Tabella 2 Allegato D.M. 9 maggio 2001).

#### 2.3.5 Art. 23 – Zone di tutela di interesse storico-testimoniale

Il presente articolo classifica:

- A- sistema dei terreni interessati dalla Partecipanza
- B- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura
- C- zone gravate da usi civici

I terreni appartenenti al primo punto, ricadenti esclusivamente nel Comune di Nonantola, in virtù della peculiarità del sistema si ritiene opportuno vincolarli con divieto assoluto.

Mentre per le zone B non esistono specifiche prescrizioni che vietino la realizzazione di nuovi impianti. Sussistono, tuttavia, degli indirizzi che suggeriscono di evitare alterazioni delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale, che portano ad una classificazione di questi territori ad ammissibilità condizionata alla previsione di strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali.

Per quanto riguarda gli usi civici non esiste tuttora una perimetrazione in grado di vincolarli, pertanto non possono essere riportati in cartografia. Tuttavia tali aree ricadono in zone oggetto di vincolo da parte di altre disposizioni normative.

#### 2.3.6 L.445/1908 abitati da consolidare

Questa disposizione normativa non è contenuta tra quelle indicate dalla Delibera regionale; tuttavia si ritiene opportuno vincolare gli abitati considerati instabili, la cui perimetrazione è stata approvata con delibere della Giunta Regionale, con divieto assoluto alla realizzazione di impianti.

Vale il divieto assoluto per le nuove installazioni

### 2.4 Obiettivo 4 – Definizione di un criterio per la compatibilità delle infrastrutture

Con riferimento alle infrastrutture, ovvero reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, etc., il DM 9 maggio 2001 tende ad escludere un'incompatibilità in assenza di luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, etc.).

A livello di PTCP risultano di interesse le infrastrutture di interesse sovracomunale, quali autostrade, ferrovie, reti energia elettrica, etc.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto occorre verificare se le dette infrastrutture intersecano le aree di danno con compatibilità F ed EF. In tal caso occorre intervenire a livello di Piano di Emergenza. Occorre cioè garantire il coordinamento tra il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento e le società di gestione delle infrastrutture (es. società autostrade, Ferrovie dello Stato, etc.) ove non sia già in atto un Piano di Emergenza Esterno che affronti specificatamente l'argomento.

Se inoltre le infrastrutture di cui sopra intersecano le aree di danno con compatibilità F occorre anche richiedere al gestore dello stabilimento uno specifico studio di approfondimento che evidenzi le possibilità di riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d'acqua o altro).

Sarà poi compito del Comune, di concerto con l'autorità (Comitato Tecnico Regionale) di cui all'art. 21 D.Lgs. 334/99, provvedere per verificare che tali misure siano effettivamente eseguite.

Con riferimento alle reti tecnologiche valgono le stesse considerazioni (Piano di emergenza coordinato per F ed EF e analisi specifica di riduzione del rischio per F), ma solo per gli eventi di Incendio di pozza, Bleve, Fireball, Flash fire, UVCE, e non per "rilascio tossico" (vedi la Tabella 2 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001).

## 2.5 Obiettivo 5 – Definizione di una classe di pericolosità ambientale

In analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 per i rischi territoriali (individuazione di un criterio di pericolosità connesso alla presenza di sostanze pericolose in quantitativi superiori a particolari valori limite e conseguente classificazione degli stabilimenti in art.8, art. 6 ed art. 5 comma 3) si è deciso di definire un criterio di classificazione della pericolosità ambientale.

Sono state cioè definite tre classi di pericolosità per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti dal punto di vista di un possibile inquinamento ambientale.

La pericolosità è stata valutata in funzione delle sostanze pericolose presenti ed in particolare:

	CLASSE DI PERICOLOSITÀ	TIPOLOGIA DI SOSTANZE PRESENTI
1	ELEVATA	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I D.Lgs. 334/99
2	MEDIA	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alle soglie di cui alla colonna 2 e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I D.Lgs. 334/99
3	BASSA	Casi rimanenti (sostanze F/E/O)

Tabella 1 – Classe di pericolosità ambientale

## 2.6 Obiettivo 6 – Individuazione di un criterio per l'individuazione degli elementi ambientali vulnerabili di interesse

La presenza di elementi ambientali vulnerabili nelle vicinanze del sito può essere critica nel caso in cui avvenga un incidente che possa generare un inquinamento del sito.

Avendo definito una classe di pericolosità ambientale, si è elaborato un criterio per valutare fino a quale distanza possa essere di interesse un elemento vulnerabile (a livello ambientale) nei dintorni dello stabilimento.

	CLASSE DI PERICOLOSITÀ	DISTANZA INDIVIDUAZIONE TARGET VULNERABILI DAI CONFINI DI STABILIMENTO
1	ELEVATA	Entro 200 m
2	MEDIA	Entro 150 m
3	BASSA	Entro 100 m

Tabella 2 – Criterio di individuazione dei target ambientali vulnerabili

In caso la distanza di danno territoriale sia più estesa del raggio indicato dalla Tabella 2, ci si riferirà a tale distanza.

## 2.7 Obiettivo 7 - Estensione dei criteri di compatibilità con gli elementi ambientali

Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti occorre tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale.

Fermo restando l'applicazione dei criteri di compatibilità ambientale di cui al par. 6. 3.3 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 (categorie di danno ambientale significativo e grave, vedi) sono stati introdotti ulteriori criteri di compatibilità ambientale, in conformità a quanto già evidenziato nell'ambito del PTCP.

In particolare si è provveduto a verificare i vincoli già previsti in seno al PTCP ed è stato dato un giudizio di compatibilità legato alla presenza di tali elementi nell'area individuata dalla Tabella 2.

Queste valutazioni sono riassunte nella Carta della localizzazione nuovi insediamenti.

Per quanto riguarda il Comune, in fase di stesura dell'Elaborato Tecnico RIR, questi provvederà a stilare il giudizio di compatibilità ambientale secondo i criteri di seguito evidenziati e potrà eventualmente estenderli con informazioni rilevanti a livello locale quali eventuali incompatibilità con il reticolo idrografico minore o la presenza di pozzi idropotabili per cui potranno essere individuate delle distanze di rispetto.

Il giudizio di compatibilità è stato definito come segue:

CLASSE	COMPATIBILITÀ
A	Nessuna compatibilità
B	Compatibile con 3, compatibilità condizionata con 2 e incompatibile con 1
C	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1
D	Compatibile con tutto

Tabella 3 – Giudizio di compatibilità ambientale per stabilimenti nuovi

CLASSE	COMPATIBILITÀ
A	Nessuna compatibilità
B-C	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1
D	Compatibile con tutto

Tabella 4 – Giudizio di compatibilità ambientale per stabilimenti esistenti

Le restrizioni verteranno sul potenziamento di tutti quegli interventi di salvaguardia per minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, etc.

Tali misure vengono dettagliate in seno all'Elaborato tecnico RIR comunale.

Occorre osservare che per le definizioni di compatibilità/incompatibilità occorre riferirsi a quanto contenuto nel PTCP, in cui articolo per articolo vengono evidenziati i casi in cui è prevista la manutenzione ordinaria o altro.

Di seguito si provvede ad indicare per gli articoli di interesse del PTCP (nonché per una serie di criteri deducibili da normative comunitarie, nazionali e regionali) quali siano le classi di compatibilità secondo lo schema delle Tabella 3 e Tabella 4.

In primo luogo si è fatto riferimento al PTPR, e di conseguenza al PTCP, per individuare tutte le aree non idonee alla realizzazione di alcun tipo di impianto. La numerazione degli articoli del PTCP di Modena corrisponde infatti perfettamente a quella del PTPR, salvo alcune specificazioni ed approfondimenti contenuti in determinati articoli.

Di seguito sono state analizzate anche le disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali nelle quali sono ravvisabili criteri per l'individuazione di aree non idonee. Queste normative sono state analizzate e valutate dal punto di vista della loro rilevanza nel territorio provinciale modenese ai fini dell'individuazione delle aree non idonee.

#### 2.7.1 Art. 9 – Sistema dei crinali e collinare

Il criterio con cui si è cercato di procedere è quello di tutelare il territorio situato ad un'altitudine superiore ai 1200 metri, salvo verificare eventuali casi particolari (vincolo di ammissibilità condizionata). Per quanto riguarda le quote inferiori, in cui ricadono sia il sistema collinare che l'ambito montano, non si è imposto alcun vincolo.

Art. 9	Classe	Compatibilità
$H \geq 1200 \text{ m}$	A	Nessuna compatibilità
$H < 1200 \text{ m}$	D	Nessun vincolo

Tabella 5 – Giudizio di compatibilità ambientale per art. 9

#### 2.7.2 Art. 10 – Sistema forestale e boschivo

Sono assimilati a tutela, tramite divieto assoluto, oltre all'area forestale anche quella agricola e quella urbana: la prima può essere caratterizzata da colture permanenti, da castagneti da frutto, da pioppeti aventi una copertura variabile dal 20 al 70%, mentre nella seconda sono presenti parchi o giardini a composizione specifica residuale con funzione di serbatoio genetico per eco-tipi arborei arbustivi autoctoni.

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

### 2.7.3 Art. 17 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua. L'articolo distingue in:

- fasce di espansione inondabili
- zone di tutela ordinaria

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

### 2.7.4 Art. 18 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

L'articolo disciplina gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica.

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

### 2.7.5 Artt. 20A 20B 20C – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (dossi di pianura, calanchi, crinali)

Gli articoli disciplinano:

- A- dossi di pianura
- B- calanchi
- C- crinali

A sua volta l'art. 20A si suddivide in:

- a- paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulica
- b- dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali
- c- paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica

Per i primi tipi di dossi (a,b) il PTCP, al comma 9 dell'articolo, vieta espressamente la realizzazione di stabilimenti di cui al D.M. 5/9/94. Il punto c, invece, viene demandato alla pianificazione comunale (ammissibilità condizionata).

I calanchi vengono suddivisi dal PTCP in:

- a- calanchi peculiari
- b- calanchi tipici
- c- forme sub-calanchive

Nei primi (a) sono espressamente vietati tutti gli interventi che possono alterare o compromettere lo stato dei luoghi ed i processi morfogenetici o biologici in atto, pertanto su di essi sussiste un divieto assoluto. Per quanto riguarda i calanchi di tipo b, il PTCP non prescrive alcun vincolo purché prima della realizzazione di nuovi impianti venga approntato uno studio di impatto ambientale e visivo; pertanto le zone ricadenti all'interno di questa classificazione saranno soggette ad ammissibilità condizionata dall'esito dello studio. Per quanto riguarda gli ultimi (c), l'ammissibilità è condizionata dalla predisposizione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Il PTCP distingue i crinali, di cui all'art. 20C, in:

- a- crinali spartiacque principali
- b- crinali minori

Per entrambi non sussiste un vincolo assoluto di inidoneità ai sensi del PTCP, ma esclusivamente degli indirizzi che suggeriscono di evitare sbancamenti di terreno che possano alterare la percezione visive delle linee di crinale. Tuttavia si ritiene opportuno vincolare con un divieto assoluto i crinali spartiacque principali e rimandare ad uno studio più approfondito la possibilità di realizzare nuovi impianti sui crinali minori (ammissibilità condizionata).

Artt. 20	Tipo	Classe	Compatibilità
A - Dossi di pianura	a	A	Nessuna compatibilità
	b	A	Nessuna compatibilità
	c	A	Ammissibilità condizionata
B - Calanchi	a	A	Nessuna compatibilità
	b	A	Nessuna compatibilità
	c	A	Ammissibilità condizionata
C - Crinali	a	A	Nessuna compatibilità
	b	A	Ammissibilità condizionata

Tabella 6 – Giudizio di compatibilità ambientale per artt. 20

#### 2.7.6 Art. 25 – Zone di tutela naturalistica

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

#### 2.7.7 Art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità

In queste aree sono consentiti esclusivamente interventi volti alla sistemazione, alla bonifica ed alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee ai fini di consolidare le aree in dissesto (divieto assoluto).

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

#### 2.7.8 Art. 27 – Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

Valgono le medesime prescrizioni contenute nell'articolo precedente. Pertanto le zone caratterizzate da potenziale instabilità vengono tutelate, tramite la prescrizione di divieto assoluto alla localizzazione di nuovi impianti.

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

#### 2.7.9 Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

L'articolo suddivide la fascia interessata in due parti:

- zona A: area di alimentazione degli acquiferi sotterranei
- zona B: area caratterizzata da ricchezza di falde idriche

Art. 28	Classe	Stabilimenti	Compatibilità
ZONA A	B	Nuovi	Compatibile con 3, compatibilità condizionata con 2 e incompatibile con 1
ZONA A	B	Esistenti	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1
ZONA B	C	Nuovi	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1
ZONA B	C	Esistenti	Compatibile

Tabella 7 – Giudizio di compatibilità ambientale per art. 28

Quanto sopra va a parziale modifica di quanto già previsto al comma 6 punto a) con riferimento alla precedente normativa DPR 175/88.

#### 2.7.10 Art. 42 – Aree di possibile alimentazione delle sorgenti

L'art. 42 viene trattato in congruenza con l'art. 28.

Classe	Stabilimenti	Compatibilità
B	Nuovi	Compatibile con 3, compatibilità condizionata con 2 e incompatibile con 1
B	Esistenti	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1

Tabella 8 – Giudizio di compatibilità ambientale per art. 42

#### 2.7.11 Carta della vulnerabilità all'inquinamento dell' acquifero principale (Tav. n. 7)

Si ritiene opportuno classificare, come aree non idonee alla realizzazione di nuovi impianti, tutte quelle aree definite ad estremamente elevata (EE), elevata (E) ed alta (A) vulnerabilità all'inquinamento delle falde acquifere, ai sensi della tavola n. 7 del PTCP.

La classificazione viene ripetuta analogamente anche per le zone di media pianura e per quelle destinate ad attività estrattiva. Le aree con falda affiorante e rete idrografica superficiale vengono classificate come aventi vulnerabilità estremamente elevata.

Vulnerabilità	Classe	Stabilimenti	Compatibilità
EE, E	B	Nuovi	Compatibile con 3, compatibile con 2 con restrizioni e incompatibile con 1
EE, E	B	Esistenti	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1
A, M	C	Nuovi	Compatibile con 3 e con 2, compatibilità condizionata con 1
A, M	C	Esistenti	Compatibile

Tabella 9 – Giudizio di compatibilità ambientale per vulnerabilità acquifero

#### 2.7.12 L.R. 2 aprile 1988, n.11, coordinata con le modifiche apportate dalle L.R. 12 novembre 1992, n.40 e L.R. 21 aprile 1999, n.3

A - Vincolo di ammissibilità condizionata per tutti i parchi in progetto per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

#### 2.7.13 L. 18 maggio 1989, n.183, Difesa del suolo ( e successive modificazioni ed integrazioni)

A - Divieto assoluto per le fasce fluviali A e B e per le frane attive e quiescenti;



D - nessun vincolo per la fascia C.

#### 2.7.14 L. 3 agosto 1998, n. 267

A - Divieto assoluto per le zone caratterizzate da elevato rischio idrogeologico.

#### 2.7.15 D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 (e successive modifiche)

A - Divieto assoluto per le zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone a Protezione Speciale).

#### 2.7.16 L.R. 32/88 Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo

Sono state individuate sul territorio provinciale le aree destinate alla ricerca ed all'estrazione di acque minerali e termali oggetto di concessione. Si è deciso di vincolarle con divieto assoluto alla realizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

A – Non è prevista alcuna compatibilità per insediamenti industriali nuovi di aziende a rischio di incidente rilevante

#### 2.7.17 Ordinanza DPC marzo 2003 – Zonizzazione sismica

Con riferimento alla zonizzazione sismica la compatibilità è individuata come segue:

Zona	Compatibilità
1	Per tutti gli stabilimenti compatibilità condizionata all'adozione di criteri costruttivi antisismici (*)
2-4	Compatibile

Tabella 10 – Giudizio di compatibilità zonizzazione sismica

(\*) le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996.

Allo stato attuale nel territorio della Provincia di Modena esclusivamente 7 comuni appartengono alla zona sismica 2 (Castelvetro, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Pievepelago, Sassuolo) e i rimanenti 40 comuni rientrano nella zona 3.

## 2.8 Obiettivo 8 – Definizione del Sistema dei vincoli ambientali

In Allegato al Quadro conoscitivo è stato riportato il Sistema dei vincoli ambientali.

In tale allegato sono riportati i vincoli descritti ai punti 2.3 e 2.7.

Il sistema dei vincoli ambientali permette di valutare in modo sintetico le aree in cui è possibile proporre nuovi insediamenti produttivi.

## **2.9 Obiettivo 9 – Proposta di definizione di un'area di rispetto**

Al fine di garantire un'effettiva compatibilità territoriale, in relazione all'esigenza di assicurare i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, sarebbe opportuno mantenere il principio di prevedere una fascia di rispetto nell'intorno degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.

Questa fascia di rispetto dal limite del confine dello stabilimento non rappresenterebbe di fatto una distanza di rischio, ma solo di tutela e contenimento della percezione del rischio stesso.

Purtroppo questo principio contrasta spesso con situazioni urbanistiche ormai più non modificabili che hanno visto integrazioni sempre più spinte tra realtà industriali e contesti abitativi.

Stante questa situazione non si intende inserire questo principio tra i vincoli del PTCP, ma si suggerisce ai Comuni che vogliano adottarlo in sede RIR di inserire il principio di identificare una fascia di rispetto con la distanza indicativa di 25 metri dai confini di stabilimento.

Dal punto di vista della pianificazione urbanistica in tale area si potrebbero ritenere compatibili gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, la costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate quali parcheggi, aree verdi, viabilità.

Sarebbero inoltre possibili ulteriori interventi, con il vincolo che siano analizzati con uno specifico studio di compatibilità con la realtà industriale esistente e con le eventuali situazioni incidentali che possano occorrere (ammissibilità condizionata).

Questo studio di compatibilità dovrebbe essere discusso in ambito comunale ed eventualmente verificato, ove il Comune ne ravvisi la necessità, da parte dell'autorità di cui all'art. 21. del D.Lgs. 334/99.

### **3 NORME SPECIFICHE REGIONALI**

Non sono state emanate specifiche norme regionali in tema di controllo dell'urbanizzazione e rischio di incidente rilevante; è in corso di esame il progetto di Legge Regionale.

## **4 APPROFONDIMENTI CRITICITÀ ESISTENTI**

Di seguito si elencano le criticità emerse nell'analisi dall'applicazione degli obiettivi di cui al paragrafo 2 alle realtà esistenti.

### **4.1 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBURANTI S.R.L.**

#### **4.1.1 Compatibilità territoriale**

Dalla valutazione non emergono specifiche criticità

#### **4.1.2 Compatibilità infrastrutture**

Dalla valutazione non emergono specifiche criticità

#### **4.1.3 Compatibilità ambientale**

Dalla valutazione emerge che l'azienda è collocata nella fascia pedecollinare di alimentazione degli acquiferi sotterranei, caratterizzata idrogeologicamente da terreni ad elevata permeabilità in cui si verifica una connessione tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi (art. 28 PTCP).

L'azienda è insediata nell'area sud del Comune di Spilamberto, zona omogenea per problematicità idraulica "C", grado di vulnerabilità all'acquifero principale "Estremamente Elevato", classe di sensibilità 1 (art. 42 PTCP). Nel raggio di circa 120 m intorno all'area esaminata il grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale passa da "Estremamente Elevato" a "Elevato".

È necessario pertanto che l'azienda attui tutte le misure di prevenzione e protezione che portino ad escludere ragionevolmente eventi di rilasci che possano interessare le acque superficiali e sotterranee.

A questo proposito l'azienda dichiara che nel deposito sono adottate principalmente le seguenti misure:

- Controlli periodici delle strutture impiantistiche.
- Rigorose procedure di ispezione e manutenzione periodica.
- Continua formazione ed informazione del personale.
- I serbatoi fuori terra sono dotati tutti di bacino di contenimento di capacità conforme alle norme di sicurezza vigenti, la cui tenuta viene regolarmente verificata.
- Dei serbatoi interrati viene verificata costantemente la tenuta, con controlli settimanali del livello.
- Sistemi di allarme dislocati in prossimità di tutti i punti pericolosi dell'impianto.
- Impianti antincendio costituito da: idranti a cassetta DN45, collegati sia ad una riserva d'acqua costituita da una vasca con capacità di 200m<sup>3</sup>, sia ad un sistema di pompe che interviene automaticamente e pesca in un pozzo artesiano.

In fase di RIR il Comune provvederà ad approfondire tali aspetti al fine di escludere ragionevolmente tali eventi.

## **4.2 SCAM SRL**

### **4.2.1 Compatibilità territoriale**

A livello territoriale lo stabilimento è compatibile, ma interessa come aree di danno diverse strutture abitative, di servizi ed anche di valore storico-architettonico (ambito urbano), per cui è auspicabile che in fase di RIR il Comune provveda ad approfondire tali aspetti al fine di escludere ragionevolmente situazioni conflittuali.

### **4.2.2 Compatibilità infrastrutture**

Per quanto riguarda le infrastrutture l'area di compatibilità F interessa l'autostrada A1 (vedi paragrafo 2.4).

Anche se in quest'area non sono presenti insediamenti fissi (caselli, aree di servizio, etc.) è opportuno sia intervenire a livello di Piano di Emergenza, cioè garantire il coordinamento tra il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento e le società di gestione dell'autostrada.

È opportuno richiedere inoltre al gestore dello stabilimento uno specifico studio di approfondimento che evidenzi le possibilità di riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d'acqua o altro).

Sarà compito del Comune, di concerto con l'autorità di cui all'art. 21 D.Lgs. 334/99, provvedere per verificare che tali misure siano effettivamente eseguite.

### **4.2.3 Compatibilità ambientale**

A livello ambientale occorre sottolineare che la classe di pericolosità è alta (1) e che il sito in cui insiste è insediato nella zona omogenea per problematicità idraulica "C", grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale "Medio", classe di sensibilità 2 (art. 42 PTCP).

Nella zona circostante l'area in esame il grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale passa da "Medio", classe di sensibilità 2, a "Basso", classe di sensibilità 3. La ditta è insediata in una zona dove è presente una rete di canali minori.

## **4.3 ALTRI STABILIMENTI**

### **4.3.1 Compatibilità territoriale**

Dal punto di vista della compatibilità territoriale non emergono ulteriori specifiche criticità

### **4.3.2 Compatibilità infrastrutture**

In pochi altri casi le curve di danno intersecano infrastrutture di interesse sovracomunale, ma sempre comunque in casi di elevata compatibilità (curve ABCDEF e BCDEF, vedi paragrafo 2.4).

In particolare risultano interessate la S.P. 255 Nonantolana (AEM Modena), la S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero (Distillerie Bonollo Formigine), la S.P. 413 per Carpi (Duna Corradini Soliera), la Linea FFSS Bologna-Milano (Eurocap Petroli Modema), la Linea FFSS Bologna-Brennero (Plein Air Mirandola)

### **4.3.3 Compatibilità ambientale**

Dal punto di vista della compatibilità ambientale non emergono ulteriori specifiche criticità, salvo qualche caso di attenzione quali la Annovi di Sassuolo (criticità ambientale media su vulnerabilità dell'acquifero "Estremamente elevata") ed Eurocap Petroli e F.lli Gibertini di Modena (criticità ambientale alta e vulnerabilità dell'acquifero "Media")